

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 novembre 2007 <sup>(a)</sup>**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	31,40
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	31,40
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3140
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	31,40
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3140
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3140
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3140 <sup>(1)</sup>
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	31,40
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3140

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

<sup>(a)</sup> Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(1)</sup> L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

COPIA TRATTA DA GURITEL